



COPIA

N° 9 Reg. Delib.

Trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio \_\_\_\_\_

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.**

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Pres.

Pres.

CAMPAGNARI MIRCO	SI	ZAMBOTTO ANDREA	SI
BRENTEGANI ORFEO LUIGI	SI	ALDRIGHETTI LOREDANA	SI
TOFFALI ENRICO	NO	RAGNO ULDERICO	SI
CRISTOFALETTI FLAVIO CLAUDIO	SI	LUCHESA ARMANDO	NO
FREZZA FLAVIO	SI	GANDINI PAOLO	NO
TESTI ARMANDA	SI	LORENZINI ROBERTO	SI
EMANUELLI GIANANTONIO	SI		

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale **DR.SSA DONATELLA FAVALEZZA**

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor **MIRCO CAMPAGNARI** - Sindaco - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Il Sindaco, propone al Consiglio Comunale di proseguire la discussione con il punto n. 9 inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue".

Illustra la proposta dando atto che il regolamento, oggetto di approvazione, vuole essere una risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, telefonicamente quasi quotidiane, che lamentano cattivi odori quale conseguenza dello spargimento dei reflui da allevamento sui terreni agricoli.

La proposta è di approvare il regolamento tipo predisposto dalla Regione Veneto e proposto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura anche su sollecitazione della Comunità Europea.

Dalla discussione emerge:

- L'opportunità di adottare per ora almeno un regolamento quale primo atto di intervento che funga quale deterrente - in tal senso si esprime il consigliere sig. Ragnò Ulderico del gruppo di minoranza "Rivoli Domani";
- La necessità di effettuare le verifiche rispetto alle quali il Sindaco si impegna personalmente proponendo di affidare un incarico annuale a ditta specializzata;
- L'importanza di dare diffusione al regolamento pubblicandolo all'Albo Pretorio; inviandolo alle associazioni degli allevatori e alle aziende che operano sul territorio; la consistenza delle sanzioni che verranno comminate a quanti violeranno il regolamento;
- La necessità di verificare se sia possibile ampliare i termini di preavviso dello spargimento al comune ad almeno 4 giorni anziché 12 ore prima e di impedire l'operazione in determinate giornate, ad esempio in occasione di manifestazioni;
- L'emanazione di un'ordinanza sindacale che ponga gli ulteriori limiti di cui sopra.

Esaurito l'argomento si passa alla votazione per alzata di mano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue";

VISTO il parere di cui al comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio;

VISTA l'istruttoria;

PRESENTI:	n.	10
ASSENTI:	n.	3 (Toffali, Luchesa, Gandini)

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano;



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**  
Provincia di Verona

**DELIBERA**

1) DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.



Allegato alla deliberazione  
C.C. n. 9 del 13/02/08

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Direttiva 91/676/CEE conosciuta come "Direttiva Nitrati" che, nell'imporre agli Stati membri obblighi di conseguenti provvedimenti di recepimento nazionale, trova un momento di primaria importanza nella fase di regolamentazione regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2495 del 7.8.2006 di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 con la quale:

- Si stabiliscono i criteri e le norme tecniche di riferimento per la regolamentazione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti aziendali, criteri e norme al cui rispetto sono tenuti gli agricoltori operanti nel Veneto, ai fini della tutela ambientale e della salvaguardia delle qualità delle acque: *sono in particolare individuati i vincoli e le corrette modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori devono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto;*
- Si approva il programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della regione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/99 e dell'art. 5 della Direttiva;

DATO ATTO che la Commissione Europea, con nota 10-4-2006, ha costituito in mora l'Italia in merito alla mancata applicazione degli artt. 3 e 5 della direttiva e, nel contempo, ha richiesto l'adeguamento della disciplina delle Regioni ai fine del completo recepimento di quanto previsto dalla Direttiva a livello nazionale;

VISTA la DGRV n. 2439 del 7.8.07 che, evidenziato come il mancato rispetto della richiesta avrebbe comportato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea, con l'avvio formale della procedura di infrazione:

A) ha richiamato i precedenti provvedimenti adottati in attuazione della Direttiva:

- DGRV n. 2495 del 7.8.06 già citata;
- DGRV n. 338 del 20.2.02 con cui è stato individuato il termine ultimo per la presentazione della Comunicazione e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali;
- DGRV n. 339 del 20.2.07 con cui è stata determinata nel 1° gennaio 2007 la data iniziale di applicazione della Direttiva Nitrati e dei relativi vincoli ed impegni;

B) ha approvato le indicazioni procedurali, le informazioni tecniche e le disposizioni attuative che perfezionano il quadro disciplinare per la completa applicazione nella Regione Veneto dei criteri obbligatori fissati dalla Direttiva CEE 91/676 in una serie di allegati, contraddistinti dalle lettere A- B- C1- C2- D- E1- E2- F- G- H concertati con le Organizzazioni Professionali Agricole, le Province -



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Autorità competenti nella gestione amministrativa della materia- le Associazioni dei Produttori e degli Allevatori e con gli altri Soggetti interessati;

DATO ATTO che l'allegato B contiene un regolamento tipo relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che i Comuni possono inserire nei propri regolamenti di igiene locale e di polizia rurale o adottare separatamente, distinguendo tra:

- Comuni non designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola;
- Comuni designati Zona Parzialmente Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola;
- Comuni designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola;

DATO ATTO che di Rivoli Veronese rientra nell'elenco dei comuni vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 712775 del 18.12.2007 , pervenuta il 27.12.2007 ns prot. n. 11020;

VISTO il regolamento tipo che questo Ente è sollecitato ad adottare;

RITENUTO di adottarlo data l'importanza dell'argomento per la tutela ambientale senza apporvi modificazioni in quanto esso è stato oggetto di incontri con le parti interessate come sopra detto;

VISTO l'art. 85 dello statuto comunale;

DATO ATTO che la Commissione Consiliare per i regolamenti si è espressa in modo favorevole come da verbale allegato sub A)


VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/00;


## DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue -allegato sub B) parte integrante della presente deliberazione- composto di 13 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che il regolamento è conforme a quello "tipo" per i Comuni designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola approvato con DGRV n. 2439 del 7.8.2007, salvo l'art. 13 ultimo comma, relativo all'entrata in vigore, che è stato adeguato a quanto prescritto dallo Statuto Comunale;
- 3) DI DARE ATTO che il regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e non tramite la pubblicazione sul BUR come scritto nel testo proposto dalla Regione Veneto;
- 4) DI DISPORRE che il regolamento venga adeguatamente pubblicizzato tramite il sito internet e diffusione a livello locale (invio alle ditte zootecniche del territorio comunale);
- 5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la scelta se pubblicarlo o meno sul BUR, sentiti gli uffici regionali, data l'onerosità do tale pubblicazione.

PARERE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

■ TECNICO - FAVOREVOLE Toffali Avv. Enrico



COMUNE DI RIVOLI VERONESE  
PROVINCIA DI VERONA

Prot. n.

li 11 febbraio 2008

## VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER I REGOLAMENTI

Ordine del giorno: regolamento comunale per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Oggi giovedì 11 febbraio alle ore 18.30 si è riunita nella Casa Comunale- ufficio del Sindaco- la Commissione Comunale Permanente istituita per la predisposizione dei progetti di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale prevista dall'art. 18 del regolamento di tale organo nelle persone di :

- Sig. Brentegani Orfeo Luigi per la maggioranza
- Sig. Frezza Flavio " " "
- Sig. Iorenzini Roberto per la minoranza.

E' assente la Signora Testi Armanda rappresentante della maggioranza.

Funge da Segretario della Commissione la dott.ssa Donatella Favalezza, Segretario Comunale.

Copia del regolamento in esame è stato consegnato ai componenti della commissione contestualmente all'invito affinché potessero leggerlo preventivamente.

Il Segretario introduce l'argomento spiegando che la Direttiva Nitrati 91/676/CEE impone agli Stati membri obblighi di recepimento nazionale. Con deliberazione GRV n. 2945/06 è stato recepito il DM 6.4.06, ma la Comunità Europea non ha ritenuto sufficientemente incisivo l'intervento in materia dell'Italia cosicché l'ha costituita in mora.

La Regione del Veneto, onde evitare la comminazione della sanzione, con DGRV n. 2439 del 7.8.07, ha provveduto per quanto di competenza, approvando tra l'altro il regolamento tipo che ogni comune deve adottare a tutela del proprio territorio.

I regolamenti sono tre, ciascuno adeguato al territorio di riferimento: :

1. regolamento per comuni non designati Zona Vulnerabile da Nitrati di origine Agricola
2. regolamento per comuni designati parzialmente Zona Vulnerabile da Nitrati di origine Agricola
3. regolamento per comuni designati Zona Vulnerabile da Nitrati di origine Agricola

I componenti della commissione dibattono sul problema e ravvisano l'opportunità di adottare il regolamento.

Uno dei problemi sollevati è quello dei controlli sulla qualità e quantità degli effluvi scaricati al suolo. Emerge che tali operazioni vengono effettuate per lo più il sabato e la

domenica quando la Polizia Locale non è in servizio con la conseguente difficoltà di controllare.

La proposta di vietare tali operazioni il fine settimana vede perplesso il Segretario Comunale che è convinto dell'illegittimità di una simile prescrizione.

Emerge la proposta di inviare a ciascun allevatore copia del regolamento.

Dopo vari interventi sull'individuazione dell'organismo pubblico specialistico da cui far supportare l'Agente di Polizia Locale in servizio presso questo comune, si conclude con il parere unanime favorevole sul regolamento così come redatto e l'impegno del Segretario di approfondire in un prossimo futuro le tematiche emerse.

A questo punto, sono le 19,00 la Commissione si scioglie avendo esaurito i lavori

Letto, confermato, sottoscritto

- Sig. Brentegani Orfeo Luigi
- Sig. Lorenzini Roberto
- Sig. Frezza Flavio


*Blg - G.S.*  
*FL B*

*Roberto Lorenzini*

Il Segretario Verbalizzante  
Dontella Favalezza

*Dontella Favalezza*  
*Blg*





**REGOLAMENTO TIPO**  
**Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola**  
**PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**  
**E DELLE ACQUE REFLUE**

**ART. 1. - PREMESSE**

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

**ART. 2. - FINALITA'**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

**ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

**ART. 4 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE**

**4.1 Modalità generali**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni culturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;



b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;

c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

#### 4.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;

c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;

d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;

e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;

f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

## **ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere analizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

## **ART. 6 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;

c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

aa) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

bb) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale 5 ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

cc) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

dd) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

ee) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

ff) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

gg) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

7. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5 comma 2 lettera e).

#### **ART. 7 - ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **ART. 8 - ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti:

- Pozzo Loc. Casalmenini (comunale);
- Pozzo Loc. Croce Gaium (comunale);
- Pozzo Loc. Dogana (Consorzio Bonifica Adige - Garda).

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

#### **ART. 9 - TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

#### **ART. 10 - DIFFUSIONE**

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

#### **ART. 11 - CONTROLLI E SANZIONI**

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

## **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV - Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva. Esso abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.



